

IL SINDACO

RICHIAMATA la nota prot. n. 42526 del 08/06/2017 del Dipartimento di Prevenzione dell'Asur Marche Area Vasta n. 5 – U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica (contraddistinta al protocollo di questo Comune con n. 35062 di pari data) ad oggetto: “*Presenza di copertura/pareti laterali, sita in Via Col Dei Pioppi di San Benedetto del Tronto, contenente presumibilmente amianto. Capannone “...OMISSIS...” con cui dispone che l’Autorità Sanitaria Sindacale provveda a “...richiedere al proprietario/i della copertura/pareti laterali, con provvedimento urgente.....al fine della tutela della salute pubblica e dell’ambiente, la documentazione da cui risulti la presenza o meno di materiali contenenti amianto”;*”

RICHIAMATA la nota di questo Ente prot. n. 42698 del 07.07.2017 ad oggetto “*...OMISSIS...srl – presenza di copertura/pareti laterali del capannone sito in Via Col Dei Pioppi di San Benedetto del Tronto, contenente presumibilmente amianto - Diffida e comunicazione di Avvio del Procedimento*”, trasmessa oltre che al legale rappresentante della Ditta, anche alla Procura della Repubblica ed al Comando di Polizia Municipale di San Benedetto del Tronto con successiva nota prot n. 43529 del 12.07.2017, con la quale si richiedeva e diffidava il legale rappresentante della ...OMISSIS... a produrre documentazione comprovante *la presenza o meno di materiali contenenti amianto sulla copertura/pareti del capannone in argomento e nel caso affermativo la documentazione relativa al nominativo del responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività che possono interessare materiali in fibrocemento (Punto 4° del DM 6.9.94; Allegato D al D.D.S.S. n°33 del 30.01.2003) ed agli interventi di corretta manutenzione per minimizzare il rischio....;*

PRESO ATTO della nota del legale rappresentante della ...OMISSIS..., acquisita al protocollo generale di questo Ente con n. 45289 del 20.07.2017, con cui si confermava la presenza di coperture/pareti laterali contenenti presumibilmente amianto nel capannone in argomento e si trasmetteva in allegato la “Valutazione del rischio ai sensi del D.M. 06.09.94 – Materiali contenenti amianto del 09.02.2016”, redatta da ditta specializzata, al fine di valutarne lo stato di conservazione e di manutenzione;

DATO ATTO che la documentazione di cui alla suddetta nota del legale rappresentante della ...OMISSIS... prot. 45289 del 20.07.2017 è stata trasmessa, con nota e-mail del 21.07.2017 alla ASL di San Benedetto del Tronto (indirizzo e-mail: roberta.piersimone@salita.marche.it);

VISTA la successiva nota prot. n. 67485 del 18/09/2017 del Dipartimento di Prevenzione dell'Asur Marche Area Vasta n. 5 – U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica, trasmessa a questo Ente ed alla Procura di Ascoli Piceno, contraddistinta al protocollo di questo Ente con n. 57671 del 18.09.2017 e l'allegata documentazione Arpam prot. 64957 del 08.09.2017 con cui si trasmette il “*PARERE IGIENICO SANITARIO RELATIVO ALLA RELAZIONE TECNICA DEL CAMPIONAMENTO AMIANTO EFFETTUATA, IN DATA 27.07.2017 DALL'ARPAM PESARO, PRESSO LA ...OMISSIS...di San Benedetto del Tronto.*”, di cui si riporta uno stralcio (testualmente):

*Vista la Legge 27 marzo 1992 n°257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
visto il D.M. 6 Settembre 1994 – Norme e metodologie tecniche relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, emanato ai sensi dell'art.6,c.3 e 4 della legge 257/92;
visto l'allegato D del Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n°33 del 30.01.2003 della Regione Marche;
vista l'allegata documentazione ARPAM acquisita in data 15.09.2017 - nulla osta della Procura AP- (relazione con dettagliata documentazione fotografica da cui si rileva lo stato di conservazione dell'estradosso ed immagini da cui si evidenzia l' affioramento di fibre dalla superficie esterna con risultati analitici relativi al campionamento effettuato in data 27.07.2017) da cui si evince la presenza dei principali indicatori utili per valutare lo Stato di Degrado delle coperture contenenti amianto (di cui al paragrafo 7° del D.M. 06.09.1994)*

si ritiene possibile il rilascio di fibre nell'ambiente e conseguentemente è significativo il rischio sanitario rappresentato dalla popolazione esposta.

Per quanto sopra esposto, considerata altresì l'ubicazione dei materiali contenenti amianto (di tipo crisotilo), in zona residenziale, si chiede alla S.V., la necessità di voler emettere nei confronti dei Soggetti Obbligati, **provvedimento contingibile ed urgente finalizzato alla bonifica dei m.c.a. sempre a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.**

Per quanto concerne l'aspetto riguardante il necessario ed urgente ripristino delle condizioni di sicurezza del sito inquinato considerato nella sua interezza, finalizzate a salvaguardare la salute pubblica si significa che i soggetti obbligati dovranno incaricare esclusivamente Ditte specializzate di comprovata professionalità relativamente alla problematica amianto.

DATO ATTO che la legge regionale n. 7 del 03/03/1982 prevede all'art. 2, comma 2, che *"I responsabili dei servizi, in particolare: a) propongono, nei casi di urgenza, al Sindaco competente per territorio l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo [articolo 3](#) ed eventualmente procedono ad interventi temporanei di ordine tecnico-professionale"* ed all'[art. 3](#) che *"In materia di igiene e sanità pubblica il sindaco adotta i provvedimenti che comportano poteri autorizzativi o prescrittivi o di concessione, ivi compresi quelli già demandati al medico provinciale e all'ufficiale sanitario ed emana le ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi del testo unico della legge comunale e provinciale"*;

VISTO quanto disposto al punto 2) del D.M. 6.09.1994 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO - *Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'articolo 6, comma 3 e dell'articolo 12, comma 2 della legge 27.03.1992 n° 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto*, in particolare, che: *"... se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell'edificio, i movimenti di persone, o macchine, le correnti d'aria, possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale"*;

DATO ATTO che il D.M. 06/09/1994:

- prevede che i metodi di bonifica che possono essere attuati, sia nel caso di interventi circoscritti ad aree limitate dell'edificio, sia nel caso di interventi generali, sono:

a) Rimozione: eliminazione e conseguente smaltimento dei materiali di amianto, previa presentazione all'A.S.U.R. competente per territorio, da parte della ditta specializzata incaricata dei lavori, del piano di lavoro di cui all'art. Art. 59-duodecies. del D.Lgs. n. 257 del 25/07/2006 e ss.mm.ii.;

b) Incapsulamento: trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Occorre inoltre verificare periodicamente l'efficacia dell'incapsulamento, che col tempo può alterarsi o essere danneggiato, ed eventualmente ripetere il trattamento– (Decreto Ministero della Sanità 20/08/1999 recante *"Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"*);

c) Confinamento: Consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio. Se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all'interno del confinamento. Occorre sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto l'amianto rimane nell'edificio; inoltre la barriera installata per il confinamento deve essere mantenuta in buone condizioni.

- fornisce le indicazioni per la scelta del metodo di bonifica;

- al punto 4 prevede che *"Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti. Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifici un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto"* indicando sia le attività di manutenzione e custodia che quelle del programma di controllo, da eseguirsi da parte del proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge;

VISTI

- art. 832 (diritto di proprietà) e 1117 (Parti comuni dell' Edificio) del codice civile;
- la sentenza del TAR Lombardia, Milano, sezione IV, n. 5145 del 24 novembre 2009;

VISTI

- la **legge n° 257/92** *"Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"*;
- **Decreto del Ministero della Sanità 06/09/1994** *"Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12 comma 2, della legge 27 marzo 1992 n.257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto"*;
- **Decreto Ministero della Sanità 20/08/1999** recante *"Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"*;
- **Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257** recante *"Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro", in particolare [l'art. 59-duodecies \(Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto\)](#)*;
- il D.Lgs. 152/2006 *"Norme in materia ambientale"*, in particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;

- D.M. 29/07/2004 n. 248;
- D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, in particolare gli artt. 256 e 262;
- R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 "Testo Unico delle leggi sanitarie";
- L.r. Marche n. 7 del 03/03/1982 "norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della legge 23/12/1978 n. 833";

VISTA la visura camerale n. T255411024 del 25/09/2017;

VISTO l'art. 50 del Testo Unico degli Enti locali – D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 4 febbraio 1998, n. 125;

CONSIDERATA la necessità, alla luce dell'accertamento compiuto e della proposta del competente Dipartimento Asur – U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica:

- di provvedere alla sollecita bonifica, ai sensi di legge- D.M. 6.09.1994, del materiale in cemento - amianto con presenza di rotture e di microrganismi vegetali costituente una parte della copertura/pareti laterali dell'edificio sopra specificato, le cui condizioni di pessimo stato di conservazione, così come descritte dagli accertatori costituiscono - in considerazione della tossicità del materiale rinvenuto - motivo di pericolo per la salute pubblica, in particolare, per la popolazione residente in loco, tenuto anche conto dell'attività degli agenti atmosferici (piogge acide, sbalzi termici, erosione eolica), tutti fattori che possono determinare un potenziale rilascio di fibre aerodisperse ;

- nella contingenza dei fatti descritti dagli accertatori, di procedere in tal senso con somma urgenza nei confronti di chi, in base all'ordinamento giuridico, ha la disponibilità dell'esercizio di poteri sulla cosa uti dominus, quindi, nel caso di specie, nei confronti del proprietario del manufatto, senza la dilazione ulteriore dell'avvio del procedimento;

PRESO ATTO che il manufatto in esame è distinto al Catasto Fabbricati: foglio 7, part. 273, sub 7 e ne risulta proprietaria la società a responsabilità limitata ...OMISSIS..., con sede legale a San Benedetto del Tronto, in via ...OMISSIS..., legale rappresentante ...OMISSIS..., nato a San Benedetto del Tronto, (AP) il ...OMISSIS...;

RAVVISATA quindi l'urgenza di provvedere in merito, in ragione della stringente necessità di prevenire il pericolo di distacchi e di rilascio di fibre di amianto e quindi possibili contaminazioni (desumibili dalla sopra citata proposta dell'Asur), a tutto danno e il pericolo degli interessi pubblici coinvolti (salute pubblica ed ambiente), e, pertanto, nella contingenza dei fatti descritti, di dover adottare le opportune misure di tutela proposte dall'Asur;

ORDINA

La S.V., ...OMISSIS..., nato a San Benedetto del Tronto il ...OMISSIS..., in qualità di legale rappresentante dell'impresa ...OMISSIS...con sede legale in via ...OMISSIS... di questo Comune,

DI

provvedere nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, alla bonifica del controsoffitto, delle onduline a copertura del tetto e delle pareti laterali, dei canali di gronda in cui è stata accertata la presenza di amianto (giusta relazione di Arpam prot. n. 64957 del 08.09.2017 - secondo la metodologia più idonea tra quelle indicate nel D.M. 06/09/1994 - del manufatto/capannone sito in via Col di Pioppi di questo Comune, distinto al Catasto Fabbricati: foglio 7, part. 273, sub 7.

Le idonee operazioni di bonifica (rimozione dei materiali di amianto od incapsulamento o confinamento) e quelle, eventuali, di smaltimento dei materiali rimossi, dovranno essere eseguite avvalendosi di ditta specializzata ed autorizzata all'esecuzione di tutti gli interventi di bonifica dell'amianto di cui al DM 06/09/1994, iscritta nell' apposito albo consultabile sul sito internet www.albogestoririfiuti.it (categoria 10 A), nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite dal medesimo DM 06/09/1994 e dal Decreto del Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche n. 33 del 30/01/2003 e nell'osservanza delle prescrizioni, anche tecniche, di legge vigenti e delle ulteriori che potranno essere fissate dalla Asur Marche Area Vasta N° 5 - Dipartimento di prevenzione all'esito del vaglio del piano di lavoro.

Quest'ultimo **dovrà essere trasmesso, unitamente ad una copia di questa ordinanza e preventivamente all'avvio delle operazioni di bonifica, entro 20 giorni dalla notificazione del presente atto,** mediante invio di un originale **all'Asur Marche Area Vasta N° 5 - Dipartimento di prevenzione - Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro,** P.zza Nardone n° 19-63074 San Benedetto del Tronto e di una copia al **Comune di San Benedetto del Tronto - Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive – Servizio Tutela**

Ambientale - Viale de Gasperi n° 124 (anche via pec. protocollo@cert-sbt.it o fax n.° 0735.794711).

Copia della documentazione comprovante il corretto adempimento alle prescrizioni qui imposte e l'avvenuto smaltimento dell'eternit secondo la vigente normativa (formulario identificazione rifiuti , comunicazione di conclusione operazioni previste dal piano di lavoro assentito dall'Asur ad opera della ditta incaricata e abilitata, ecc.) dovrà essere tempestivamente trasmessa all'Asur Marche Area Vasta N° 5 - Dipartimento di prevenzione - Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, P.zza Nardone n° 19- 63074 San Benedetto del Tronto ed al Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive - Servizio Tutela Ambientale (cap. 63074)- Viale De Gasperi n. 124 - anche via pec. protocollo@cert-sbt.it o fax al n. 0735.794711 - al quale dovrà pervenire entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni;

AVVERTE CHE

Nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato:

- **si provvederà d'ufficio nei modi e termini di legge, con recupero dai responsabili delle spese sostenute;**

- **si procederà alla denuncia alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 codice penale.**

INFORMA CHE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale- TAR MARCHE- nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento (*Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*), ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa (*DPR n° 1199 del 24.11.1971 e successive modificazioni*).

Si precisa che il ricorso non sospenderà automaticamente l'efficacia e l'esecutività del presente atto in difetto di un'espressa istanza in tal senso.

COMUNICA INOLTRE CHE

- gli atti ed i documenti d'ufficio, salvo quanto previsto all'articolo 24, L. n. 241 del 7.08.1990 e successive modificazioni, sono visionabili e potranno essere estratti in copia dietro apposita istanza, presso il Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive, servizio Tutela Ambientale, sito in San Benedetto del Tronto, viale De Gasperi 124, 3° piano, nei seguenti giorni e rispettivi orari: mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00;

- presso il medesimo Servizio Tutela Ambientale - responsabile dell'istruttoria del presente procedimento (art. 5, c. 1 della L. n. 241/90) potranno essere prodotte memorie ed istanze scritte pertinenti all'oggetto del presente provvedimento;

DISPONE CHE

La presente Ordinanza venga notificata, nei modi consentiti dalla legge, a:

...*OMISSIS*..., nato a **San Benedetto del Tronto** il ...*OMISSIS*..., in qualità di legale rappresentante dell'impresa ...*OMISSIS*... con sede legale in via ...*OMISSIS*... di questo Comune;

- trasmessa alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno e comunicata per quanto di rispettiva competenza:

- 1) All'Asur Marche Area Vasta N° 5, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, Piazza Nardone n° 19, 63074 San Benedetto del Tronto, a cui è richiesto di trasmettere al Settore Gestione del Territorio ed Attività produttive copia delle eventuali prescrizioni sul piano di lavoro inviato dal destinatario del presente provvedimento (art. 256 del D. Lgs. 81/2008);
- 2) All'ARPAM: Dipartimenti provinciali di Ascoli Piceno e di Pesaro;
- 3) All' U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell' Asur Marche Area Vasta N° 5 che viene **espressamente incaricata di vigilare sulla corretta esecuzione della presente Ordinanza**, avvalendosi, se necessario, della collaborazione del locale Comando di Polizia Municipale;
- 4) Al locale Comando di Polizia Municipale.

**Il Sindaco
Pasqualino Piunti**